

(Marca amministrativa € 16,00)

Al Consiglio Provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Verona
Via S. Teresa, 2
37135 Verona

La/Il sottoscritta/o.....
nata/o ail.....
residente a.....(provincia di) c.a.p..... Via.....
tel., **E-MAIL** **PEC**....., codice fiscale

in possesso del titolo di studio di.....

CHIEDE

di essere iscritta/o nel Registro dei Praticanti istituito presso codesto Ordine, secondo le modalità del D.L. 24.01.2012, n. 1 e del D.P.R. 07.08.2012, n. 137.

La/Il sottoscritta/o dichiara che la pratica stessa si svolgerà presso lo studio professionale di,
Via.....Comune Provincia,tel...../....., come da attestazione allegata.

La/Il sottoscritta/o si impegna a comunicare con immediatezza eventuali cambiamenti di residenza, domicilio o dimora sia suo che dello studio per tutte le eventuali comunicazioni o riscontri.

La/Il sottoscritta/o si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della situazione occupazionale dichiarata al punto 9 dell'autocertificazione allegata.

La/Il sottoscritta/o dichiara, infine, di aver ricevuto e presa visione del "pro-memoria delle condizioni per l'iscrizione nel registro dei praticanti".

Allegati alla presente autocertificazione dei seguenti documenti:

1. Certificato di nascita;
2. Certificato di residenza;
3. Dichiarazione di domicilio professionale (studio del dante pratica);
4. Certificato di cittadinanza di uno Stato U.E. o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità **oppure** Carta di soggiorno, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (solo per i cittadini extra U.E.);
5. Certificato del Casellario giudiziale;
6. Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale;
7. Originale o copia autenticata o certificazione del titolo di studio;
8. La dichiarazione di non svolgere praticantato per altre attività professionali;
9. La dichiarazione dell'attuale occupazione;

Allego, inoltre:

10. Dichiarazione del professionista in possesso dei prescritti requisiti soggettivi;
11. Patto Formativo sottoscritto tra il Professionista dante pratica ed il Praticante;
12. Copia sottoscritta del "pro-memoria delle condizioni per l'iscrizione nel registro dei praticanti";
13. Copia della ricevuta del pagamento del contributo ANNUALE versato al Consiglio Provinciale di di iscrizione al 01/01 dell'anno di trasferimento per € in data
14. Due foto formato tessera firmate sul retro dall'interessato;
15. Modulo Privacy.

Con osservanza.

FIRMA (per esteso)

Verona, lì.....

(FAC-SIMILE PER AUTOCERTIFICAZIONE)

Al Consiglio Provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Verona
Via S. Teresa, 2
37135 Verona

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire

La/Il sottoscritto/a =====
nata/o a =====, il =====
residente a ===== Provincia di ===== c.a.p. ===== Via =====

D I C H I A R A

1. di essere nata/o il ===== a =====
 2. di essere residente a ===== provincia di ===== c.a.p. ===== Via =====
 3. di avere il domicilio professionale (studio del dante pratica) a ===== provincia di ===== c.a.p. ===== Via =====
 4. di essere cittadina/o italiana/o (**oppure:** di essere cittadina/o dello stato di INDICARE IL PROPRIO STATO DI CITTADINANZA) -----
oppure di essere in possesso della carta di soggiorno, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (*solo per i cittadini extra U.E.*);
 5. che nel Casellario Giudiziale dirisultò: **NULLA (oppure** risultato:INDICARE LA PROPRIA CONDIZIONE)
 6. che presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di **NON risultano procedimenti penali pendenti a mio carico (oppure: risultano i seguenti procedimenti penali pendenti a mio carico: INDICARE LA PROPRIA CONDIZIONE PENALE) Vedi Nota 1**
 7. di essere in possesso del titolo di studio di =====
conseguito in data ===== presso (NOME E INDIRIZZO COMPLETO DELLA SCUOLA) =====
 8. di non svolgere praticantato per attività professionali diverse presso lo stesso studio professionale (*anche se trattasi di studio associato fra iscritti in ordini diversi*);
 9. di non svolgere alcun lavoro subordinato **OPPURE**
di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale come da dichiarazioni allegate (*) **OPPURE**
di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno come da dichiarazioni allegate (*)
 10. di essere consapevole che "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia." (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 76)
 11. di essere consapevole che "Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 75)
 12. che i documenti allegati sono conformi agli originali (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 6)
- (N.B.: NEI PUNTI 4 - 5 - 6 e 9 LASCIARE NEL TESTO SOLO L'OPZIONE CHE INTERESSA)**

Allego: fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
fotocopia del titolo di studio

Verona, lì (DATA)

(FIRMA)
LA/IL DICHIARANTE

Esente da autentica di firma ai sensi art. 3, comma 10 L. 127/97 ed esente da imposta di bollo ai sensi art. 14 TAB. B D.P.R. 642/72

Nota 1: Con riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente in tema di autocertificazione relativamente a fatti aventi rilevanza penale, e, specificamente, l'esistenza di procedimenti penali, definiti o pendenti, a carico della persona che chiede l'iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro od al Registro dei Praticanti Consulenti del Lavoro si precisa che costituiscono, ad ogni effetto di legge, sentenze di condanne anche quelle pronunciate ex art. 444 c.p.p. a seguito di applicazione della pena (cosiddetto: patteggiamento); costituisce altresì condanna penalmente rilevante il decreto penale divenuto esecutivo. L'esistenza di tali decisioni sanzionatorie andrà, pertanto, espressamente indicata nella dichiarazione resa da parte del richiedente.

(Marca amministrativa € 16,00)

Al Consiglio Provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Verona
Via S. Teresa, 2
37135 Verona

La/Il sottoscritta/o
nata/o a il.....
residente a..... c.a.p..... Via.....
tel. /....., codice fiscale,
iscritta/o nell'Albo dei Consulenti del Lavoro di,
al n°....., dal, con studio professionale in c.a.p.....,
Via.....Provincia....., tel..... /.....,
dove la/il sottoscritta/o svolge con carattere di abitudine e prevalenza la libera professione da cui deriva la maggior
parte del proprio volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, in forma *individuale oppure associata oppure societaria*
(N.B.: LASCIARE NEL TESTO SOLO L'OPZIONE CHE INTERESSA)

A T T E S T A

che a decorrere dal la/il Sig.ra/Sig....., nata/o a il.....,
residente a..... c.a.p..... Via.....,
in possesso del titolo di studio di.....,
viene ammesso a frequentare lo studio suddetto, secondo le norme e per gli effetti del combinato disposto della legge
11.1.79, n° 12, al D.L. 24.01.2012, n° 1 e al D.P.R. 07.08.2012, n° 137, come *primo oppure secondo oppure*
terzo praticante **(N.B.: LASCIARE NEL TESTO SOLO L'OPZIONE CHE INTERESSA)** per svolgere il periodo
di pratica previsto dalla legge

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità:

- di aver preso conoscenza delle norme di cui alla Legge 11.1.79, n. 12, al D.L. 24.01.2012, n. 1 e al D.P.R. 07.08.2012, n. 137;
- di essere in regola con gli adempimenti in materia di Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro avendo rispettato quanto previsto dal Regolamento del 24 luglio 2009 e s.m.i. del Consiglio Nazionale dell'Ordine;
- di impegnarsi a far effettuare al praticante la necessaria pratica professionale con diligenza e assiduità e per una frequenza di almeno 20 ore settimanali sotto la diretta supervisione del professionista dante pratica;
- di essere a conoscenza che il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Verona territorialmente competente per la sede dello studio professionale è delegato a vigilare sull'effettivo e lodevole svolgimento della pratica;
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci in merito allo svolgimento del praticantato comportano l'avviamento di formale procedimento disciplinare presso l'Ordine o il Collegio di appartenenza.

In fede

Timbro e firma per esteso

.....

Verona, li.....

PATTO FORMATIVO

tra il professionista Consulente del Lavoro

e la/il Dott.ssa/Dott.

Tra il Consulente del Lavoro (di seguito indicato anche come "Professionista") e la/il Dott.ssa/Dott. (di seguito indicato anche come "Tirocinante"), iscritto/a con delibera n. del al Registro dei Praticanti del CPO di Verona al n.

Premessa:

- L'art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, stabilisce che il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione;
- L'art. 2, comma 7, del Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con Delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, stabilisce che il tirocinio deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza dello Studio atta a consentire al praticante l'acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione di Consulente del Lavoro;
- Le parti convengono che il tirocinio professionale è lo strumento essenziale ed obbligatorio per l'apprendimento della conoscenza, teorico-pratica, utile per il futuro svolgimento della professione e per quella di carattere deontologico e comportamentale propria della disciplina professionale.

Pertanto assumono i seguenti reciproci impegni con lo strumento del **patto formativo**.

Articolo 1. Il Professionista

1. Il Professionista s'impegna a dedicare al Tirocinante il tempo e le risorse necessarie. Il Tirocinante, dopo l'ammissione presso lo Studio professionale, sarà informato sulle norme e consuetudini che regolano la vita dello Studio, sui rapporti con i Clienti e su ogni altro aspetto utile al corretto svolgimento del rapporto.
2. Il Professionista garantisce al Tirocinante il diritto ad una qualificata formazione tecnico-scientifica, professionale, etica e deontologica, che rispetti e valorizzi la sua identità in quanto finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento della professione di Consulente del Lavoro. Consentirà al Tirocinante la partecipazione a corsi e/o percorsi formativi che entrambe le parti, di comune accordo, avranno ritenuto utili per la formazione professionale del Tirocinante.
3. Il Professionista dichiara che lo studio presso cui verrà svolto il tirocinio professionale è sito in Via Comune ed opera con orario di apertura nei giorni dalle ore alle ore
4. Qualora il Professionista intenda risolvere il rapporto di tirocinio professionale prima della naturale scadenza si impegna a darne comunicazione scritta al Tirocinante con almeno 30 giorni di anticipo. A ciò fanno eccezione eventuali casi di compromissione del rapporto fiduciario.
5. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche se part time od occasionale, o di qualsiasi altra natura contrattuale.

Articolo 2. Il Tirocinante

1. Il Tirocinante si impegna a rispettare i seguenti doveri:
 - a) Frequentare lo Studio e i corsi di formazione organizzati dal Consiglio Provinciale con la diligenza e l'assiduità richiesti dal proprio ruolo. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del regolamento sul Tirocinio obbligatorio, il Tirocinante è tenuto a frequentare lo studio professionale, mediamente, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento dello Studio del Professionista, sotto la diretta supervisione dello stesso, partecipando allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione di Consulente del Lavoro.
 - b) Osservare gli orari e le regole dello Studio con riguardo anche alle norme di sicurezza, così come saranno portati a sua conoscenza.
 - c) Svolgere la sua attività in modo conforme ai principi etici e deontologici propri della Professione.
 - d) Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i materiali dello Studio.
 - e) Compilare e tenere correttamente il Fascicolo formativo.
 - f) Comunicare immediatamente al Professionista e al Consiglio Provinciale ogni mutamento del proprio indirizzo di posta elettronica, del proprio domicilio e/o residenza e ogni altra notizia utile per il corretto svolgimento del praticantato.
 - g) In ognuno dei casi di interruzione del tirocinio per una delle cause di cui all'art. 7 del Regolamento, dovrà informare tempestivamente il Professionista dell'intenzione di volerlo interrompere. Le medesime cause devono essere comunicate al Consiglio Provinciale dell'Ordine nel cui registro è iscritto, entro trenta giorni dall'inizio dell'evento impeditivo. Al termine degli eventi che hanno causato l'interruzione, deve quanto prima riprendere la frequenza dello Studio, dandone comunicazione al Professionista e al Consiglio Provinciale, a quest'ultimo entro trenta giorni dalla ripresa del tirocinio.

- h) Comunicare nei termini previsti dalla normativa eventuali fatti impeditivi della prosecuzione del rapporto di tirocinio professionale.
 - i) Presentarsi alle prove di valutazione presso il Consiglio Provinciale.
2. Il Tirocinante, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, osserva gli stessi doveri e norme deontologiche degli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed è soggetto al medesimo potere disciplinare.

Articolo 3. Formazione

1. Al fine di acquisire le competenze utili per ottenere la completa formazione professionale il Tirocinante, oltre ad operare, secondo le direttive del Professionista, in tutte le aree di attività dello studio e della professione, è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione organizzate dal Consiglio Provinciale presso cui è iscritto. La suddetta partecipazione sarà riportata nel Fascicolo formativo al momento della frequenza.

Articolo 4. Tutor e valutazione della pratica

1. Il tutor, nominato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, ha il ruolo di garante *super partes* del percorso formativo del Tirocinante.
2. Nel corso del periodo di tirocinio professionale, per il tramite del Consiglio Provinciale di competenza, verranno assegnati al Tirocinante strumenti di valutazione e autovalutazione per verificare l'andamento del percorso formativo e le competenze specifiche raggiunte.
3. I Consigli provinciali attuano verifiche, anche a campione, invitando il Tirocinante a sostenere prove di valutazione delle competenze e conoscenze acquisite.
4. In caso di giudizio insufficiente sulla preparazione del Tirocinante, il Consiglio Provinciale convocherà in audizione il professionista affidatario ed il Tirocinante e, in quella sede, verrà comunicato l'esito della prova.
5. Qualora il Tirocinante, regolarmente convocato, senza giustificato motivo non si presenti alla prova di valutazione o alla successiva discussione, sarà oggetto di procedimento disciplinare.

Articolo 5. Fascicolo formativo

1. Sia la frequenza dello Studio che tutte le attività di formazione e autoformazione, incluse quelle di aspetto solo teorico, svolte dal Tirocinante devono essere registrate nell'apposito Fascicolo formativo che assume natura di documentazione con valenza certificativa; lo stesso deve essere compilato a cura del Tirocinante e sottoscritto dal Professionista che convalida le attività dichiarate dal Tirocinante.
2. La durata del tirocinio professionale, stabilita dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, è qualificabile come un "*debito orario*", da svolgere su base settimanale per un ammontare orario mediamente pari ad almeno 20 ore settimanali.
3. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il tirocinio fosse svolto per i primi sei mesi, in presenza di una apposita convenzione sottoscritta dal Consiglio Provinciale competente, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea, il Professionista dovrà consentire al Tirocinante la partecipazione alla didattica ed agli adempimenti previsti dall'Università.
4. La somma delle attività formative, a qualsiasi titolo svolte, dovrà soddisfare il limite del "*debito orario*".

Articolo 6. Il compenso

1. Il Professionista, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'art. 5, comma 2, del Regolamento sul tirocinio obbligatorio, si impegna a riconoscere al Tirocinante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
2. Il compenso, commisurato al concreto apporto dato dal Praticante alle attività dello studio, sarà corrisposto in base alle seguenti previsioni:
3. Il compenso, a valenza indennitaria, corrisposto esclusivamente per fini di studio e addestramento professionale, rientra nella previsione di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il presente patto formativo viene sottoscritto tra il Professionista iscritto al n° dell'Albo C.d.L. di e la/il Tirocinante, e viene altresì convalidato da, Consulente del Lavoro, in qualità di tutor nominato dal Consiglio Provinciale di Verona.

Verona, lì

Firma Professionista _____

Firma Tirocinante _____

Convalida Tutor _____

**PRO-MEMORIA DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI –
D.L. 24.01.2012, n. 1 e D.P.R. 07.08.2012, n. 137**

Per una corretta applicazione delle modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro, del D.L. 24.01.2012, n. 1, art. 9, c. 4 e c. 6 e del D.P.R. 07.08.2012, n. 137, art. 6, si richiama l'attenzione su alcuni punti essenziali e pratici:

- a) il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro delibererà l'iscrizione del Praticante nell'apposito registro **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della domanda;
- b) il periodo di pratica di diciotto mesi si computa **dalla data di presentazione della domanda** al Consiglio Provinciale. Al termine del tirocinio, regolarmente svolto, il Consiglio Provinciale, rilascia, entro sessanta giorni il certificato di compiuta pratica che perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il Consiglio provvede alla cancellazione del praticante dal registro dei praticanti (art. 6, c. 12, DPR 137/2012);
- c) il Praticantato non può svolgersi contemporaneamente per attività professionali diverse presso lo stesso studio. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione o altre tipologie di lavoro previste dall'ordinamento, sia con lo stesso professionista che con altri soggetti;
- d) annualmente dovranno essere versati, a mezzo bonifico bancario, quali contributi per l'iscrizione e la permanenza nel registro dei praticanti, gli importi **non frazionabili** stabiliti dal Consiglio Provinciale per ciascun anno.
L'eventuale rinuncia a tale iscrizione dovrà essere fatta pervenire per iscritto entro il 31 dicembre. In mancanza, il contributo è dovuto anche per gli anni successivi;
- e) massima attenzione deve essere prestata relativamente agli adempimenti, alle modalità, ai termini previsti seguenti:
 - **Al termine del primo e del secondo** periodo di pratica il Consiglio procede alla **valutazione del periodo di tirocinio** mediante **convocazione** presso la sede dell'Ordine. Si ricorda che:
 1. la prova consiste nella compilazione di un **questionario a risposta multipla**
 2. è necessario presentarsi muniti del **fascicolo formativo** completo delle annotazioni e delle firme di convalida richieste.
 - In caso di **trasferimento da uno studio** all'altro deve essere compilato e sottoscritto il **fascicolo formativo** alle pagine n. 2 e n. 23 e presentata all'Ordine **entro 90 giorni** dal trasferimento **l'attestazione di ammissione in bollo del nuovo Professionista e l'attestazione di cessazione in carta semplice del precedente Professionista** con l'indicazione dei relativi periodi di pratica.
 - In caso di **trasferimento di domicilio professionale entro 30 giorni** deve essere presentata la **domanda di iscrizione** nel Registro dei Praticanti presso l'Ordine di trasferimento con il **NULLA-OSTA** dell'Ordine di provenienza.
 - **Sanzioni:**
In caso di comprovate dichiarazioni mendaci, rese al fine di convalidare periodi di pratica non effettivamente svolti, il Consiglio Provinciale, sentite le parti, provvede alla cancellazione dal registro dei Praticanti ed avvia il formale procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo.

PER PRESA VISIONE

Verona, li.....

.....

**PRO-MEMORIA DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI –
D.L. 24.01.2012, n. 1 e D.P.R. 07.08.2012, n. 137**

Per una corretta applicazione delle modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro, del D.L. 24.01.2012, n. 1, art. 9, c. 4 e c. 6 e del D.P.R. 07.08.2012, n. 137, art. 6, si richiama l'attenzione su alcuni punti essenziali e pratici:

- e) il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro delibererà l'iscrizione del Praticante nell'apposito registro **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della domanda;
- f) il periodo di pratica di diciotto mesi si computa **dalla data di presentazione della domanda** al Consiglio Provinciale. Al termine del tirocinio, regolarmente svolto, il Consiglio Provinciale, rilascia, entro sessanta giorni il certificato di compiuta pratica che perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il Consiglio provvede alla cancellazione del praticante dal registro dei praticanti (art. 6, c. 12, DPR 137/2012);
- g) il Praticantato non può svolgersi contemporaneamente per attività professionali diverse presso lo stesso studio. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione o altre tipologie di lavoro previste dall'ordinamento, sia con lo stesso professionista che con altri soggetti;
- h) annualmente dovranno essere versati, a mezzo bonifico bancario, quali contributi per l'iscrizione e la permanenza nel registro dei praticanti, gli importi **non frazionabili** stabiliti dal Consiglio Provinciale per ciascun anno.
L'eventuale rinuncia a tale iscrizione dovrà essere fatta pervenire per iscritto entro il 31 dicembre. In mancanza, il contributo è dovuto anche per gli anni successivi;
- e) massima attenzione deve essere prestata relativamente agli adempimenti, alle modalità, ai termini previsti seguenti:
- **Al termine del primo e del secondo** periodo di pratica il Consiglio procede alla **valutazione del periodo di tirocinio** mediante **convocazione** presso la sede dell'Ordine. Si ricorda che:
 3. la prova consiste nella compilazione di un **questionario a risposta multipla**
 4. è necessario presentarsi muniti del **fascicolo formativo** completo delle annotazioni e delle firme di convalida richieste.
 - In caso di **trasferimento da uno studio** all'altro deve essere compilato e sottoscritto il **fascicolo formativo** alle pagine n. 2 e n. 23 e presentata all'Ordine **entro 90 giorni** dal trasferimento **l'attestazione di ammissione in bollo del nuovo Professionista** e **l'attestazione di cessazione in carta semplice del precedente Professionista** con l'indicazione dei relativi periodi di pratica.
 - In caso di **trasferimento di domicilio professionale entro 30 giorni** deve essere presentata la **domanda di iscrizione** nel Registro dei Praticanti presso l'Ordine di trasferimento con il **NULLA-OSTA** dell'Ordine di provenienza.
 - **Sanzioni:**
In caso di comprovate dichiarazioni mendaci, rese al fine di convalidare periodi di pratica non effettivamente svolti, il Consiglio Provinciale, sentite le parti, provvede alla cancellazione dal registro dei Praticanti ed avvia il formale procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo.

PER PRESA VISIONE

Verona, lì.....

.....



Ordine Consulenti del Lavoro



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Viale del Caravaggio 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona

Via S. Teresa, 2 - 37135 Verona

Tel. 045 8005065 - Fax 045 8068960

e-mail segreteria@consulentidellavoro.vr.it

e-mail pec ordine.verona@consulentidellavoropec.it



INFORMATIVA concernente i dati personali forniti all'atto dell'iscrizione al Registro dei Praticanti Consulenti del Lavoro fornita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679

La presente informativa regola i trattamenti dei dati personali forniti all'atto dell'iscrizione al Registro Praticanti Consulenti del Lavoro e di quelli acquisiti direttamente dal Consiglio Provinciale dell'Ordine (di seguito CPO) o dal Consiglio Nazionale dell'Ordine successivamente all'iscrizione (di seguito CNO).

I trattamenti hanno ad oggetto:

Dati personali: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, residenza, data di inizio pratica, eventuali periodi di sospensione e data di termine della pratica; indirizzo pec e indirizzo posta elettronica ordinaria, recapiti telefonici, fotografia formato tessera;

Dati giudiziari: annotazione eventuali provvedimenti disciplinari;

Dati di natura contabile: concernenti il pagamento del contributo di iscrizione.

I dati vengono trattati in rapporto di contitolarità tra il CNO ed il CPO poiché il Registro Praticanti viene gestito con due livelli di operatività nei quali ciascun contitolare sovraintende le misure di sicurezza di reciproca competenza nel trattamento dei dati personali. Il rapporto tra i contitolari in relazione all'operatività ed alla responsabilità è stato formalizzato con le modalità previste dalla legge.



TRATTAMENTO: FINALITÀ' E BASE GIURIDICA

I trattamenti dei dati personali vengono gestiti nello svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro sulla base di quanto disposto dalla Legge n.12 del 11 gennaio 1979, dal D.P.R. n.137 del 7 agosto 2012 e Regolamenti emanati dal CNO.

Nello specifico il CPO ed il CNO tratteranno i dati personali per perseguire le seguenti finalità:

- la tenuta e l'aggiornamento del Registro Praticanti presso il CPO;
- la tenuta e l'aggiornamento della scheda anagrafica del praticante presso il CNO;
- l'esercizio dell'azione disciplinare con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- l'incasso delle quote annuali di iscrizione;

e) l'invio di comunicazioni istituzionali al praticante.

Il trattamento dei dati personali, per quanto attiene il CPO, trova fondamento e base giuridica nelle disposizioni contenute nella Legge 11 gennaio 1979, n.12, nonché nei Regolamenti emanati dal CNO, mentre per quanto attiene quest'ultimo, trova fondamento oltre che nella Legge 11 gennaio 1979, n. 12, nel legittimo interesse di monitorare i flussi del praticantato.



SOGGETTI RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO

Il Titolare del trattamento è il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore.

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono indicati nell' intestazione della presente informativa.

Il Responsabile protezione dati/DPO, nominato dal CPO, è il consigliere provinciale Zeno Giarola (contatto segreteria@consulentidellavoro.vr.it).

Il Contitolare del trattamento è il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella persona del presidente pro-tempore. I dati di contatto del Contitolare del trattamento sono indicati nell' intestazione della presente informativa.

Il Responsabile protezione dati/DPO, nominato dal CNO, è il consigliere nazionale tesoriere Stefano Sassara (contatto: tesorierecno@consulentidellavoro.it).



MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

I trattamenti dei dati personali oggetto della presente informativa vengono svolti presso la sede del CPO e presso la sede del CNO ove vengono conservati sia su supporto cartaceo, che informatico.

I trattamenti dei dati personali sono effettuati secondo i parametri di sicurezza, così come previsti dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e quindi secondo principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.

I dati personali trattati potranno essere resi disponibili a terzi in adempimento di obblighi di legge o provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, nonché ad altre istituzioni della Categoria dei Consulenti del Lavoro per lo svolgimento delle rispettive attività.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo i dati personali trattati potranno essere trasmessi a:

- Ministero della Giustizia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Consiglio di Disciplina Territoriale e Nazionale;
- Fondazione Studi Consulenti del Lavoro;
- ENPACL.

I dati personali trattati vengono principalmente utilizzati per mantenere aggiornato il Registro Praticanti; in considerazione della loro rilevanza pubblica, tali dati devono essere sempre disponibili e consultabili da chiunque ne abbia interesse (cittadino o Pubblica Autorità). La Scheda anagrafica praticante conservata presso il CNO viene alimentata dal CPO in base a quanto annotato sul Registro conservato presso la sede del CPO medesimo. Il CNO utilizza tali dati sia per effettuare l'attività di controllo sull'attività dei CPO prescritta dalla Legge n. 12/79, che per consentire l'accesso alla piattaforma della Formazione Continua Obbligatoria.



DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato al trattamento gode dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679 ed in particolare:

- ✓ diritto di accesso ai dati personali
- ✓ diritto di verifica delle finalità, modalità e logica del trattamento
- ✓ diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo
- ✓ diritto di ottenere il blocco dei dati se trattati in violazione di legge
- ✓ diritto all'oblio (cancellazione dei dati anche rafforzata)
- ✓ diritto di ottenere la limitazione del trattamento

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando richiesta ai Contitolari mediante i canali di contatto indicati in precedenza. Le richieste relative all'esercizio dei diritti dell'utente saranno evase entro un mese dalla domanda; tale termine potrà essere elevato a due mesi nei casi di particolare complessità o in caso di elevato numero di richieste concomitanti.

Privacy

Rev. del 01/07/2019

Cognome e Nome Praticante: _____

Data: _____ Firma per ricevuta: _____

N.B.:

A) (*) I fac-simili delle dichiarazioni allegate di cui al punto 9 dell'autocertificazione (per rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno) vanno richiesti al n. tel. 045/8005065

AVVERTENZE

IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE STABILITA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE HA VALIDITA' IN BASE ALL'ANNO SOLARE (01 gennaio - 31 dicembre) E NON E' FRAZIONABILE.

Quindi se l'iscrizione ha decorrenza, per esempio, gennaio o luglio o dicembre è comunque dovuta l'intera quota annuale.

L'iscrizione nel Registro al 01 GENNAIO dell'anno successivo comporta il pagamento della quota per l'intero anno.

Conseguentemente tutti i praticanti iscritti al 01 gennaio dell'anno successivo riceveranno a gennaio comunicazione per posta con l'importo della quota da pagare, le modalità di versamento ed il termine per il pagamento che solitamente è il 31 gennaio dell'anno in corso.

Si ricorda che la domanda di cancellazione dal Registro per interruzione del rapporto di praticantato deve essere consegnata o inviata (per posta e preferibilmente con raccomandata) entro il 31 dicembre dell'anno in cui il praticante intende cancellarsi.